

Causa C-560/20**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

26 ottobre 2020

Giudice del rinvio:

Verwaltungsgericht Wien (Austria)

Data della decisione di rinvio:

25 settembre 2020

Ricorrenti:

CR

GF

TY

Autorità resistente:Landeshauptmann von Wien**Oggetto del procedimento principale**

Rilascio di un permesso di soggiorno

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, in particolare della direttiva 2003/86/CE; articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il «TFUE»)

Questioni pregiudiziali

I. Se i cittadini di un paese terzo, genitori di un rifugiato che ha presentato la sua domanda di asilo come minore non accompagnato e che ha ottenuto l'asilo quando era ancora minorenne, possano continuare a invocare il combinato disposto dell'articolo 2, lettera f), e dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della

direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, qualora il rifugiato abbia raggiunto la maggiore età dopo aver ottenuto l'asilo ma durante il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno ai suoi genitori.

II. In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, in un caso del genere, sia necessario che i genitori del cittadino di un paese terzo presentino una domanda di ricongiungimento familiare entro il termine indicato dalla sentenza della Corte di giustizia del 12 aprile 2018, A e S, C-550/16, punto 61, ossia «in linea di principio, (...) entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui al minore interessato è stato riconosciuto lo status di rifugiato».

III. In caso di risposta affermativa alla prima questione: se alla cittadina di un paese terzo, sorella maggiorenne di un rifugiato riconosciuto come tale, debba essere rilasciato un permesso di soggiorno direttamente in base al diritto dell'Unione, qualora, in caso di diniego di detto permesso, i genitori del rifugiato siano di fatto costretti a rinunciare al loro diritto al ricongiungimento familiare di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE, poiché tale sorella maggiorenne del rifugiato ha assolutamente bisogno di assistenza costante da parte dei suoi genitori a causa del suo stato di salute e non può quindi rimanere da sola nel paese di origine.

IV. In caso di risposta affermativa alla seconda questione: quali criteri debbano essere applicati per valutare la tempestività, ossia se una tale domanda di ricongiungimento familiare sia stata presentata «in linea di principio» entro tre mesi ai sensi di quanto esposto nella sentenza della Corte di giustizia del 12 aprile 2018, A e S, C-550/16, punto 61.

V. In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se i genitori del rifugiato possano continuare a far valere il loro diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE, qualora siano trascorsi tre mesi e un giorno tra la data in cui il minore è stato riconosciuto come rifugiato e la loro domanda di ricongiungimento familiare.

VI. Se, nell'ambito di un procedimento di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE, uno Stato membro possa, in linea di principio, esigere che i genitori del rifugiato soddisfino le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE.

VII. Se, nell'ambito di un ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE, la richiesta di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE dipenda dalla circostanza che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/86/CE, la domanda di ricongiungimento familiare sia stata o meno presentata entro tre mesi dal riconoscimento dello status di rifugiato.

Disposizioni rilevanti di diritto dell'Unione europea

TFUE, in particolare articolo 20

Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, in particolare articoli 2, 4, 7, 9

Disposizioni rilevanti di diritto internazionale

Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo: la «CEDU»), articolo 8

Disposizioni nazionali rilevanti

Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (legge in materia di stabilimento e soggiorno degli stranieri; in prosieguo: il «NAG»), in particolare articoli 2, 11, 46

Asylgesetz (legge in materia di asilo; in prosieguo: l'«AsylG»), in particolare articoli 34, 35

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Dinanzi al Verwaltungsgericht [Wien] (Tribunale amministrativo di Vienna, Austria) sono pendenti tre procedimenti per il rilascio di permessi di soggiorno ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, n. 2, del NAG. Tali tre procedimenti riguardano i genitori (CR e GF) e la sorella maggiorenne (TY) di RI, al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato in Austria. Nelle loro domande, i richiedenti chiedono il ricongiungimento familiare con RI. Tutte le persone menzionate sono cittadini siriani.
- 2 RI è arrivato in Austria come minore non accompagnato il 31 dicembre 2015 e l'8 gennaio 2016 ha presentato domanda di protezione internazionale. Con decisione del Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Ufficio federale per gli stranieri e l'asilo), emanata il 5 gennaio 2017 e divenuta giuridicamente vincolante il 2 febbraio 2017 ai sensi del diritto austriaco, RI ha ottenuto lo status di rifugiato.
- 3 Il 6 aprile 2017, CR, GF e TY hanno presentato domande di ricongiungimento familiare con RI ai sensi dell'articolo 35 dell'AsylG. Tali domande sono state respinte dall'ambasciata austriaca a Damasco (Siria) con decisione notificata il 29 maggio 2018, perché nel frattempo RI era diventato maggiorenne. Tale decisione è diventata definitiva il 26 giugno 2018.
- 4 Con messaggio di posta elettronica dell'11 luglio 2018, CR, GF e TY hanno presentato le domande di ricongiungimento familiare in questione, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, n. 2, del NAG, invocando i loro diritti derivanti dalla direttiva 2003/86/CE e, per quanto riguarda TY, dall'articolo 8 della CEDU. Tali domande sono state respinte con decisioni del Landeshauptmann von Wien

(governatore del Land di Vienna) del 20 aprile 2020, perché le domande non sarebbero state presentate «entro tre mesi dal riconoscimento dello status di rifugiato». Contro tali decisioni è stato presentato un ricorso tempestivo e ricevibile, che è stato sottoposto al Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna) perché si pronunciasse. Il 3 settembre 2020 tale giudice ha tenuto un'udienza pubblica nell'ambito dei procedimenti riuniti.

- 5 Dai risultati dell'indagine risulta che i ricorrenti CR, GF e TY non possono dimostrare di avere diritto a un alloggio abituale secondo gli usi locali in Austria, né di disporre di un'assicurazione contro le malattie obbligatoria all'assistenza in Austria e di risorse stabili e regolari. Inoltre, risulta che TY soffre di paralisi cerebrale ed è permanentemente dipendente da una sedia a rotelle e da assistenza per l'assunzione di cibo e per l'igiene personale quotidiana. Di lei si prende cura principalmente la madre CR e per il resto non può ricorrere ad alcuna rete sociale nel suo attuale luogo di residenza. I suoi genitori non potrebbero lasciarla da sola in Siria.

Principali argomenti delle parti nel procedimento principale

- 6 Sulla base della sentenza A e S, punto 34, i ricorrenti dinanzi al Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna) sostengono che, nel caso di una domanda di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE, le prove di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE, previste dal diritto austriaco, non possano essere richieste ai richiedenti.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 7 Nei presenti procedimenti, il Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna) solleva fundamentalmente la questione se i richiedenti possano far valere diritti in base alla direttiva 2003/86/CE anche se il rifugiato RI ha nel frattempo raggiunto la maggiore età. Nella sentenza A e S, la Corte ha stabilito che un cittadino di un paese terzo o un apolide di età inferiore ai 18 anni al momento del suo ingresso nel territorio di uno Stato membro e del deposito della sua domanda di asilo in tale Stato, ma che raggiunge la maggiore età durante il procedimento d'asilo e al quale viene successivamente riconosciuto lo status di rifugiato, deve continuare ad essere considerato un «minore» ai sensi dell'articolo 2, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE.
- 8 Nei casi in esame, tuttavia, il cittadino di un paese terzo non ha raggiunto la maggiore età durante il procedimento di asilo – come nel caso all'origine della sentenza A e S – ma solo durante il procedimento di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE. Alla luce della motivazione della Corte di giustizia nella sentenza A e S, al Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna) risulta evidente

che le considerazioni formulate in tale sentenza sono trasferibili a casi come quello in esame (anche le considerazioni nella sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2020, B.M.M. e a., C-133/19, indicano che, nel contesto della direttiva 2003/86/CE, non si debba tenere conto, in linea di principio, della maggiore età sopraggiunta in pendenza del procedimento, ma che occorra invece basarsi sulla minore età al momento della domanda). Tuttavia, poiché ad oggi non esiste una giurisprudenza della Corte in merito – per quanto risulta al Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna) –, si pone la prima questione.

- 9 In caso di risposta affermativa a tale questione, il Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna) si chiede poi se debbano essere applicate alla presente fattispecie le considerazioni esposte nella sentenza A e S al punto 61, secondo cui la domanda di ricongiungimento familiare presentata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE deve, in linea di principio, essere presentata entro tre mesi dalla data in cui il minore è stato riconosciuto come rifugiato (seconda questione). Poiché, nelle presenti fattispecie, la maggiore età è stata raggiunta dopo il riconoscimento dello status di rifugiato, sarebbe anche concepibile che un tale termine iniziasse a decorrere solo dal momento in cui il rifugiato ha raggiunto la maggiore età, e che quindi una domanda di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE, presentata quando il rifugiato era ancora minorenne, sia in ogni caso tempestiva, indipendentemente dal rapporto temporale della presentazione della domanda con il momento della concessione dell'asilo.
- 10 In caso di risposta affermativa anche alla seconda questione, secondo il Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna), dalla giurisprudenza della Corte di giustizia non emergono in maniera evidente i criteri in base ai quali si debba valutare il rispetto di un termine di tre mesi «in linea di principio» (quarta questione).
- 11 Nei casi relativi ai presenti ricorsi, tra la data in cui il minore ha ottenuto l'asilo e le domande di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE sono trascorsi tre mesi e un giorno. Per il Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna) si pone la questione se ciò significhi che è stato rispettato, «in linea di principio», il termine di tre mesi di cui alla sentenza A e S, al punto 61 (quinta questione).
- 12 In tale contesto, il Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna) parte dal presupposto che i richiedenti non possono essere biasimati per aver intrapreso – nel momento in cui hanno presentato la domanda di ricongiungimento familiare – la corretta azione legale, in base al diritto austriaco, consistente nella domanda di cui all'articolo 35 dell'AsylG, che è stata in seguito respinta a causa della sopraggiunta maggiore età del rifugiato, in quanto i richiedenti non avevano naturalmente alcuna influenza sul momento in cui le loro domande sarebbero state esaminate. Le successive domande di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, n. 2, del NAG – di cui trattasi – sono state infine presentate immediatamente dopo il rigetto delle domande proposte ai sensi

dell'articolo 35 dell'AsylG, cosicché il Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna) non vi ravvede alcuna inosservanza del termine e ritiene che la questione se le domande di ricongiungimento familiare siano state in linea di principio presentate entro tre mesi dalla concessione dell'asilo possa quindi riguardare solo la prima presentazione di domande di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 35 dell'AsylG, avvenuta tre mesi e un giorno dopo la concessione dell'asilo al minore.

- 13 Per il Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna), dalla sentenza A e S non risulta, né al suo punto 34, né in qualsiasi altro passaggio, che nel caso di una domanda di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE, le prove di cui all'articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva non possano essere richieste ai richiedenti (v. supra al punto 6). L'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE garantisce il ricongiungimento familiare degli ascendenti diretti di primo grado indipendentemente dalle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a). Ciò significa che non occorre che i familiari siano a carico del soggiornante e non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel paese di origine. Tuttavia, i motivi per cui i requisiti di cui all'articolo 7 della direttiva 2003/86/CE non dovrebbero, in linea di principio, applicarsi al ricongiungimento familiare di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE, non risultano chiari al Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna), né dal testo di tale disposizione, né dall'impostazione della direttiva sul ricongiungimento familiare (v., per contro, i ricongiungimenti familiari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE, per i quali l'applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2003/86/CE è espressamente esclusa dall'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, della stessa direttiva). Si pone quindi la sesta questione.
- 14 Inoltre, il Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna) chiede se la richiesta di tali prove dipenda dal fatto che la domanda di ricongiungimento familiare sia stata o meno presentata entro un termine di tre mesi dalla data di riconoscimento dello status di rifugiato, come previsto dall'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/86/CE. Il termine ivi previsto, considerato il suo impianto sistematico ed il rinvio operato dal primo comma, potrebbe riferirsi solo ai familiari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE. Tuttavia, la disposizione potrebbe anche essere letta in modo tale da applicarsi in linea di principio ad ogni domanda di ricongiungimento familiare (in tal senso potrebbe essere intesa la sentenza della Corte di giustizia KB, C-380/17, punti 46 e 47), per cui la settima questione mira a chiarire l'interpretazione dell'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/86/CE.
- 15 La sorella del soggiornante non è considerata un familiare ai sensi del diritto austriaco. In tal senso l'Austria non si è avvalsa della facoltà di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE. I ricorrenti dinanzi al Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna) sostengono che nello Stato di origine non sarebbe garantita l'assistenza alla sorella maggiorenne, che nessun altro

parente vivrebbe nello Stato di origine e che la sorella sarebbe quindi assolutamente dipendente dall'ulteriore assistenza dei genitori.

- 16 Per il Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna), da tale situazione si deve dedurre che i genitori del soggiornante, richiedenti il ricongiungimento familiare, sarebbero di fatto obbligati a rinunciare ai loro diritti al ricongiungimento familiare, in ogni caso derivanti dall'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE, se la sorella del soggiornante non ottenesse a sua volta contemporaneamente un permesso di soggiorno.
- 17 Nella sua precedente giurisprudenza relativa all'articolo 20 TFUE (sentenze Zambrano, C-34/09; Dereci, C-256/11; e Chavez-Vilchez e a., C-133/15), la Corte di giustizia ha dichiarato che un diniego di soggiorno nei confronti di un cittadino di un paese terzo può essere irricevibile qualora tale diniego avesse l'effetto di costringere cittadini dell'Unione a lasciare il territorio dell'Unione. In tali circostanze, sarebbe di fatto impossibile per detti cittadini dell'Unione godere del nucleo centrale dei diritti di cui sono titolari in quanto cittadini dell'Unione. Dal punto di vista del Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna), la precedente giurisprudenza della Corte si riferisce, da un lato, però solo alla cittadinanza dell'Unione e, dall'altro, solo a situazioni in cui un cittadino di un paese terzo è tenuto a lasciare il territorio dell'Unione europea, ma non a situazioni in cui l'ingresso è negato.
- 18 I presenti ricorsi non coinvolgono cittadini dell'Unione; pertanto una violazione del nucleo centrale dell'articolo 20 TFUE è fuori questione. Tuttavia, si può sostenere che i richiedenti CR e GF – in quanto aventi un diritto al ricongiungimento familiare ai sensi della direttiva 2003/86/CE – sono di fatto privati del loro diritto al ricongiungimento familiare di cui beneficiano in base al diritto dell'Unione, qualora il diritto di soggiorno venga rifiutato a un'altra persona. Secondo il Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna), le considerazioni relative all'articolo 20 TFUE, espone nelle citate sentenze della Corte di giustizia, possono essere estese all'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE, per cui la terza questione è diretta ad accertare se una tale costrizione di fatto possa estendere l'ambito di applicazione della direttiva 2003/86/CE ad altre persone.
- 19 In tale contesto si deve considerare che, secondo l'ordinamento giuridico austriaco, il riconoscimento del diritto di soggiorno alla sorella maggiore del soggiornante, nonostante il mancato rispetto dei requisiti di legge, può essere preso in considerazione per motivi imperativi connessi alla vita privata e familiare ai sensi dell'articolo 8 della CEDU. Tuttavia, un diritto ad ottenere un permesso di soggiorno, derivante direttamente dal diritto dell'Unione, potrebbe andare oltre la tutela di cui all'articolo 8 della CEDU, per cui la domanda pregiudiziale proposta risulta necessaria per potersi pronunciare sul presente ricorso relativo alla sorella del soggiornante.